



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI 2024

DIPARTIMENTO



ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

SOMMARIO

1	Introduzione.....	3
2	La struttura organizzativa di contrasto alle pratiche sleali	5
3	Normativa di riferimento e modifiche al Decreto legislativo n.198/2021.....	6
4	La pagina web.....	13
	<i>Denunciare le pratiche commerciali sleali</i>	14
	<i>Sanzioni irrogate</i>	15
	<i>Relazioni e documentazione</i>	18
	<i>Monitoraggio economico delle filiere</i>	18
	<i>Sondaggi e questionari</i>	20
5	Attività a contrasto delle pratiche commerciali sleali	21
5.1	Attività su denuncia.....	24
5.2	Attività di iniziativa	29
	<i>Settore lattiero-caseario</i>	30
	<i>Settore dei prodotti ortofrutticoli</i>	33
	<i>Settore delle carni fresche e trasformate</i>	38
	<i>Settore delle conserve vegetali</i>	38
	<i>Settore cereali e derivati</i>	40
	<i>Settore del tabacco</i>	40
	<i>Settore vitivinicolo</i>	41
6	Cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri e la Commissione Europea.....	41
	<i>UTP Enforcement network</i>	41
	<i>Attività nei rapporti con la Commissione Europea e con le altre autorità competenti</i>	43

1 INTRODUZIONE

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – è uno dei tre Dipartimenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con il D.P.C.M. n. 178 del 16/10/2023, il Dipartimento è stato articolato, a livello di amministrazione centrale, in tre uffici di livello dirigenziale generale e, a livello territoriale, in 11 Uffici di livello dirigenziale non generale.

Tra i principali compiti assegnati all'ICQRF si menzionano i seguenti:

- prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;
- vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione operanti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata (DOP, IGP, BIO, ...);
- contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori e sanzioni per il corretto funzionamento degli accordi interprofessionali;
- contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari.

A livello internazionale, l'ICQRF è Autorità *ex officio* e autorità di coordinamento sul vino e difende il made in Italy di qualità in tutti i paesi europei, contrastando le contraffazioni al di fuori dei confini UE anche con specifici accordi di cooperazione.

L'ICQRF svolge controlli sul *WEB* per la tutela delle produzioni di qualità italiane stringendo accordi con i principali *players* mondiali dell'*e-commerce*. Con i suoi 6 laboratori l'ICQRF svolge inoltre controlli analitici su migliaia di prodotti all'anno.

Per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché all'articolo 7 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, è stato adottato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Tale decreto mira a tutelare i fornitori di prodotti agricoli e alimentari che spesso si trovano a negoziare con acquirenti dal maggior potere contrattuale che impongono talvolta condizioni contrattuali estremamente onerose nei confronti dei propri fornitori o che si discostano dai principi di buona fede e correttezza.

La disciplina prevista dal decreto legislativo non riguarda gli accordi di fornitura di prodotti agricoli e alimentari conclusi tra imprese e consumatori, la cui tutela è prevista nella direttiva (UE) 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.

In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva (UE) n. 2019/633 e ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 198/2021, l'ICQRF è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle prescrizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del medesimo Decreto legislativo e all'irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Inoltre, l'articolo 8, comma 2, lettera g) del decreto legislativo prevede che l'ICQRF pubblichi *una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente*

decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3.

Pertanto, nella presente relazione, si riportano le attività effettuate nel corso del 2024 dall'ICQRF, in qualità di Autorità nazionale di contrasto in materia di pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI

La Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS) è articolata in tre Uffici dirigenziali non generali ed ha assegnate le competenze di seguito dettagliate:

- attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali, anche avvalendosi degli uffici territoriali;
- cura dei rapporti con la Commissione UE e con le Autorità competenti degli Stati membri UE in materia di pratiche commerciali sleali;
- attività sia di carattere amministrativo-contabile che la gestione delle procedure sanzionatorie in caso di infrazioni in materia di pratiche commerciali sleali e relativo contenzioso incluso l'avvio delle procedure di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli.

Le attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali sono svolte dall'ICQRF di propria iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato,

comprese le organizzazioni di produttori, di fornitori e delle relative associazioni di queste organizzazioni, nonché le organizzazioni che abbiano un interesse qualificato, purché indipendenti e senza scopo di lucro.

Nello specifico, le attività proprie dell'ICQRF sono indicate nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo e riguardano:

- indagini (di iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato) con possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri;
- richieste di informazioni a fornitori e acquirenti;
- ispezioni (in loco e senza preavviso);
- accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni nel rispetto della legge 689/1981;
- cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri;
- pubblicazione delle sanzioni e di un report annuale;
- predisposizione e trasmissione alla Commissione Europea di una relazione sull'attività svolta entro il 15 marzo di ogni anno.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N.198/2021

Le disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari sono contenute nella Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricole e alimentare, nell'articolo 7 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, e nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

A seguito di quanto osservato dalla Commissione europea su alcuni aspetti del decreto legislativo italiano, adottato nel 2021, e nel constatare che il legislatore nazionale in alcuni casi era stato indotto in errore dalla versione linguistica italiana della direttiva, il testo del decreto è stato modificato al fine di allineare il campo di applicazione alla direttiva, considerando sleali gli annullamenti che, anche se comunicati con preavviso superiore a 30 giorni, non permettono comunque ai fornitori di trovare una destinazione alternativa ai prodotti.

Al riguardo, il Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto:

- con l'art. 25, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 198/2021;
- con l'art. 25, comma 1, lettera b), la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 198/2021.
- con l'art. 25, comma 1, lettera c), la modifica dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2021.

Pertanto, all'articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione) del decreto il comma 2 è stato sostituito con il seguente includendo l'indicazione dell'applicabilità del decreto anche nel caso di cessioni in cui l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro o in un Paese terzo:

((2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.))

Parallelamente è stata operata la modifica dell'articolo 9 (Denunce all'Autorità di contrasto), primo comma, del decreto, con la previsione della possibilità, per i fornitori degli altri Stati membri e di Paesi terzi, di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. All' articolo 9 del decreto il comma 1 è stato sostituito dal seguente:

((1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.))

Inoltre, al fine di considerare sleali gli annullamenti degli ordini effettuati dagli acquirenti che, anche se comunicati con preavviso superiore a 30 giorni, non permettono comunque ai fornitori di trovare una destinazione alternativa ai prodotti, è stata modificata la lettera c) dell'articolo 4 (Pratiche commerciali sleali vietate) comma 4:

((. c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni)).

Infine, è stato pubblicato un chiarimento interpretativo, condiviso con l'Ufficio legislativo, sull'applicabilità della pratica sleale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto a un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi del fornitore a favore del solo acquirente o anche di una terza parte. In particolare, con riguardo ai beneficiari del pagamento è stato chiarito che, con la sopraindicata disposizione, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, si intende fare riferimento ad ogni richiesta di pagamento che provenga dall'acquirente, sia che essa sia rivolta a beneficio dell'acquirente stesso che a beneficio di un terzo.

Altro intervento normativo si è verificato nel 2024 con il "DL agricoltura". Infatti, il 13 luglio 2024 è stata pubblicata la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale".

In particolare, per quanto concerne le disposizioni inerenti alle pratiche commerciali sleali, si riportano di seguito le modifiche apportate definitivamente al D. Lgs. n. 198/2021 a seguito dalla conversione in legge del decreto-legge 63/2024.

Nell'articolo 2 (Definizioni) sono state introdotte le definizioni di "costo medio di produzione" e di "costo di produzione":

(art.2, comma 1, lettera o-bis) *"costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;*

(art. 2 comma 1 lettera o-ter) *“costo di produzione”: il costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell’area di riferimento”.*

Nell’articolo 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione), al comma 1, è stato aggiunto un riferimento ai costi di produzione: *“I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale. **I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o-ter)**”*

Analogamente, il riferimento ai costi di produzione è stato inserito anche nel comma 5: *“Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi **stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o-ter)**, definite nell’ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Sono fatte salve le funzioni e le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.”*

Inoltre, con l’intervento normativo in esame, si è inteso rafforzare il contrasto alle pratiche commerciali sleali nell’ambito dei mercati all’ingrosso dei prodotti agroalimentari, disponendo che nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l’organizzazione di tali mercati sia inserito l’obbligo di osservare la specifica normativa in materia di pratiche commerciali sleali. In tal senso, è stato anche previsto che i titolari e i gestori dei mercati

all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, segnalino all'ICQRF eventuali pratiche illecite commesse all'interno di tali mercati e di cui dovessero venire a conoscenza. Pertanto, nell'articolo 3, dopo il comma 6, sono stati introdotti:

- il comma *"6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare."*
- il comma *"6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 all'ICQRF."*

Nell'articolo 3 è stata introdotta, altresì, una specifica fattispecie di grave inadempimento a carico del titolare di uno spazio di vendita all'interno del mercato. Tale fattispecie opera, comunque, sul piano civilistico esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale con il gestore o titolare del mercato medesimo, qualora il primo abbia violato norme in materia di pratiche commerciali sleali:

- comma *"6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato."*

Di notevole importanza è quanto previsto dal comma 12 bis, inserito nell'articolo 10, in quanto viene prevista la possibilità per il trasgressore, successivamente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, di accedere al pagamento della sanzione ridotta del 50%, a condizione che dimostri di aver

posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Pertanto, è onere del trasgressore dare evidenza di tale "elisione" all'Autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza ingiunzione. Per dare concretezza alla norma il legislatore ha anche esemplificato alcune fattispecie che costituiscono "attività idonea ad elidere le conseguenze dannose", sia per l'illecito di cui all'articolo 3, comma 2 (obbligo di concludere i contratti di cessione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti) che per quello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose). Nel primo caso l'attività ritenuta idonea si identifica nella ripetizione in forma scritta del contratto che era stato concluso oralmente, mentre nel secondo caso nell'offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione sostenuti e comunque nel pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

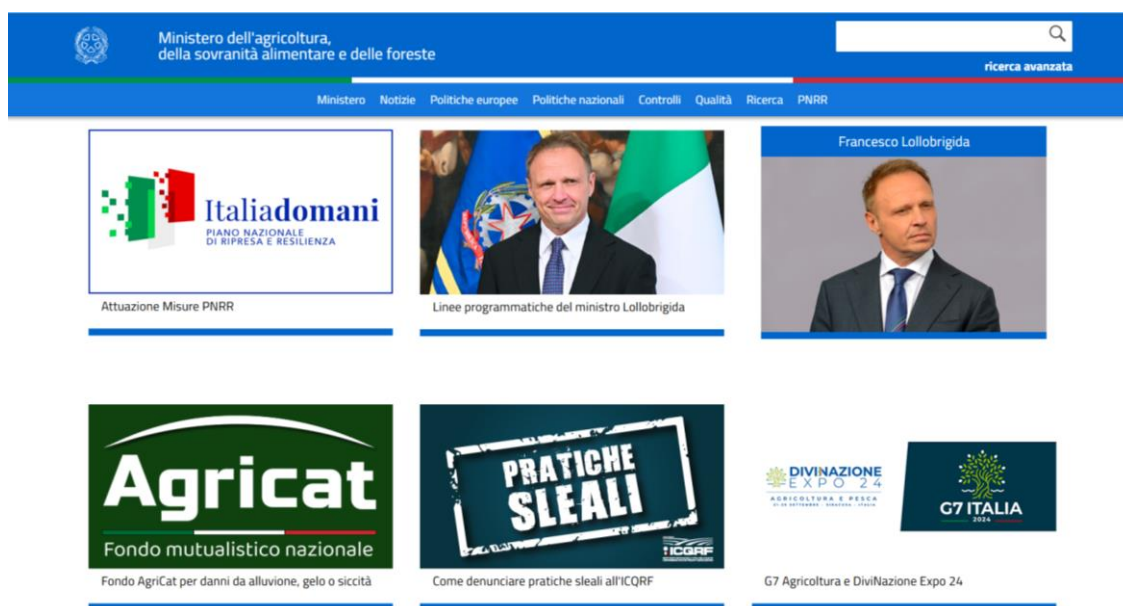
- articolo 10 comma "12-bis. *In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione*".

Sul sito del Masaf, al link di seguito riportato, è possibile reperire il testo vigente del D. Lgs. n. 198/2021 con le modifiche ad esso apportate nel tempo:

<https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:DECRETO.LEGISLATIVO:2021-11-08;198!vig=>

4 LA PAGINA WEB

Sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it/>) è presente una [sezione dedicata alle Pratiche commerciali sleali](#), raggiungibile dalla homepage.



La sezione è suddivisa in più sottosezioni (accessibili dal menu a tendina laterale) riguardanti le principali tematiche connesse al contrasto alle pratiche commerciali sleali ed in particolare:

- indicazioni su come denunciare le pratiche commerciali sleali;

- la normativa di riferimento in materia, sia a livello nazionale che europeo, comprensiva di note di chiarimento su una serie di quesiti posti dalle filiere;
- un prospetto, costantemente aggiornato, con le sanzioni irrogate in violazione al D.lgs 198/2021;
- le relazioni annuali che documentano le attività svolte dall'ICQRF in contrasto alle pratiche commerciali sleali dal 2022 ad oggi;
- le analisi di mercato relative a costi e prezzi dei principali prodotti agroalimentari;
- i link per partecipare ai sondaggi proposti dalla commissione UE in tema di pratiche commerciali sleali;



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

ricerca avanzata

Ministero Notizie Politiche europee Politiche nazionali Controlli Qualità Ricerca PNRR

Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare

ICQRF - Ispettorato centrale repressione frodi

ICQRF - Contrasto alle pratiche commerciali sleali

Come denunciare una pratica commerciale sleale

Normativa di riferimento

Sanzioni irrogate

Relazioni e documentazione

Studi, ricerche e analisi di mercato

Questionari UE

Come denunciare una pratica commerciale sleale all'ICQRF

Gli operatori economici che ritengono di aver subito una pratica commerciale vietata ai sensi del D.lgs. 198/2021 **possono denunciare all'ICQRF** direttamente oppure per il tramite dell'organizzazione di categoria di appartenenza, seguendo le istruzioni riportate in questa pagina.



Chi può presentare la denuncia

Ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 198/2021, possono presentare le denunce all'ICQRF:

- gli operatori stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata;
- i fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale;
- le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente, su richiesta di uno o più dei loro membri o di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale sleale;
- le organizzazioni diverse da quelle di cui al punto precedente purché vi abbiano un interesse qualificato.

Denunciare le pratiche commerciali sleali

La sottosezione denominata *“come denunciare le pratiche commerciali sleali”* contiene tutte le istruzioni nonché la modulistica (disponibile sia in lingua italiana che inglese) per segnalare una pratica sleale all'ICQRF.

Dal sito è infatti possibile scaricare il “modulo di denuncia” ed il “modulo di dettaglio” che l’interessato può compilare sottoscrivere ed inviare, con tutti gli allegati richiesti, all’apposito indirizzo e-mail dell’ICQRF practicesleali@politicheagricole.it. Le informazioni indicate nei moduli costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento. Anche nei casi in cui i moduli risultino integralmente compilati, l'ICQRF potrà richiedere di fornire notizie ed elementi integrativi e di esibire documenti utili alla valutazione delle richieste. È richiesta la perfetta leggibilità dei documenti allegati. Qualora si intendano denunciare più pratiche sleali, anche se attuate da uno stesso operatore, è necessario effettuare, per chiarezza della descrizione delle fattispecie, più denunce separate. Il denunciante è informato entro trenta giorni dalla denuncia su come si intenda dare seguito alla stessa.

Sanzioni irrogate

Le sanzioni previste all’art. 10 del decreto legislativo n. 198/2021 danno attuazione alle previsioni dell’art. 6 della direttiva (UE) n. 2019/633, il quale prevede il potere di imporre o avviare nei confronti dell’autore della violazione procedimenti finalizzati all’applicazione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie individuate per le singole fattispecie hanno sostituito il precedente regime sanzionatorio normato dall’art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27/2012.

Più nel dettaglio, in caso di violazione, è applicata una sanzione pecuniaria rapportata al fatturato (realizzato nell’ultimo esercizio precedente l’accertamento) del soggetto che ha commesso la violazione, che in ogni caso non può eccedere il 10 per cento del medesimo fatturato, fermo restando un minimo edittale a somma fissa (compreso tra 1.000 e 30.000 euro), variabile a seconda del

tipo di violazione commessa. In tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, la misura delle sanzioni è aumentata mentre è esplicitamente escluso il pagamento in misura ridotta.

L'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo prevede, altresì, che la *"misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto"*. Sul punto, a seguito di una espressa richiesta di chiarimento formulata dall'ICQRF, l'Ufficio legislativo del Masaf ha fatto presente che tale riferimento non debba essere inteso come richiamo stringente per l'individuazione in concreto del *quantum* della sanzione, ma come un elemento di valutazione (certamente principale) per determinare la gravità della pratica sleale accertata, per giungere ad una prudente graduazione della sanzione pecuniaria tra il minimo e il massimo previsti dalla normativa.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati.

Il decreto legislativo all'art. 9, comma 7, prevede anche il ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie tra i contraenti, in particolare mediante l'utilizzo della procedura della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010.

I procedimenti sanzionatori scaturiti dall'attività d'indagine ed accertamento in materia di pratiche commerciali sleali sono stati gestiti dalla Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS), già competente per la gestione dei procedimenti sanzionatori e del relativo contenzioso per le infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale di competenza del Ministero. Di seguito il riepilogo delle

sanzioni irrogate nel 2024 facenti riferimento ad indagini avviate nei due anni precedenti.

Numero ordinanza/ Data emissione	Azienda interessata	Norma violata	Importo sanzione irrogata
Ordinanza n. 58/2024 5 febbraio 2024	Eataly S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 2 del d. lgs. n. 198/2021	€ 2.562,61
Ordinanza n. 59/2024 5 febbraio 2024	Eataly S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 2 del d. lgs. n. 198/2021	€ 1.000,00
Ordinanza n. 61/2024 5 febbraio 2024	Eataly S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 2 del d. lgs. n. 198/2021	€ 1.000,00
Ordinanza n. 62/2024 6 febbraio 2024	Eataly S.p.A.	Art. 4, comma 1, lett. b), n. 2 del d. lgs. n. 198/2021	€ 1.000,00
Ordinanza n. 86/2024 22 febbraio 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 74.144,89
Ordinanza n. 93/2024 28 febbraio 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 94/2024 28 febbraio 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 95/2024 28 febbraio 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 96/2024 28 febbraio 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 34.627,71
Ordinanza n. 130/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 131/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 132/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 133/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 35.964,19
Ordinanza n. 134/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 135/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 136/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00

Numero ordinanza/ Data emissione	Azienda interessata	Norma violata	Importo sanzione irrogata
Ordinanza n. 137/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 32.560,49
Ordinanza n. 138/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 139/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 140/2024 8 marzo 2024	Italatte s.r.l.	Art. 4, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 198/2021	€ 30.000,00
Ordinanza n. 184/2024 5 aprile 2024	Eurospin Lazio S.p.A.	Art. 4, comma 4 del d. lgs. n. 198/2021	€ 15.000,00
Ordinanza n. 185/2024 5 aprile 2024	Penny Market s.r.l.	Art. 4, comma 1 del d. lgs. n. 198/2021	€ 1.526,10
Ordinanza n. 490/2024 18 ottobre 2024	Etruria Società Cooperativa	Art. 4, comma 4 del d. lgs. n. 198/2021	€ 15.161,00
Ordinanza n. 491/2024 18 ottobre 2024	Esselunga S.p.A.	Art. 4, comma 4 del d. lgs. n. 198/2021	€ 15.000,00
Ordinanza n. 492/2024 18 ottobre 2024	Unicoop Firenze Società Cooperativa	Art. 4, comma 4 del d. lgs. n. 198/2021	€ 41.414,00
Ordinanza n. 597/2024 6 dicembre 2024	Conad Nord Ovest Società Cooperativa	Art. 4, comma 4 del d. lgs. n. 198/2021	€ 24.614,00

Relazioni e documentazione

Nella pagina “Relazioni e documentazione” l’ICQRF pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 198/2021, le relazioni sulle attività a contrasto delle pratiche commerciali sleali svolte nell’anno precedente nonché le relazioni della Commissione UE inerenti a dette attività.

Monitoraggio economico delle filiere

La pagina *web* viene aggiornata con la pubblicazione dei report mensili sul monitoraggio economico, realizzati da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), con dati che illustrano l’evoluzione dei prezzi degli input,

dei costi diretti e dei prezzi al consumo in una selezione di filiere di rilevanza strategica nello scenario nazionale.

La collaborazione con ISMEA è finalizzata a garantire un efficace monitoraggio dei prezzi che si sviluppano nel contesto della compravendita di prodotti agricoli e alimentari, promuovendo la trasparenza dei mercati e dei rapporti in essere tra gli attori della filiera alimentare.

Il monitoraggio dei costi medi di produzione è stato avviato da ISMEA per rispondere al D.L. 29 marzo 2019, n. 27, e successivamente al D.L. 8 novembre 2021, n.198 e al D.L. 15 maggio 2024, n. 63 – con l’obiettivo di stimare il costo sostenuto da un imprenditore nella produzione di un prodotto agricolo in una condizione di “ordinarietà”, nella consapevolezza dell’elevata eterogeneità che caratterizza il settore agricolo sia per le condizioni di contesto, sia per le tecniche agronomiche sia per le scelte gestionali.

Al fine di assicurarne la fruibilità, l’osservazione dei fenomeni deve garantire:

- rappresentatività a livello territoriale e dei sistemi di produzione;
- affidabilità e semplicità, vista la necessità di aggiornamento e l’ampio spettro di analisi;
- sostenibilità economica, organizzativa, gestionale e tecnologica;
- tempestività di aggiornamento (mensile/annuale) in grado di rispondere alle finalità del contesto normativo.

Nel quadro di questa costante collaborazione, è comunque garantita la possibilità di monitorare *ad hoc*, in tempi brevi, anche altre filiere agricole di interesse non comprese tra quelle repertorate normalmente.

Sondaggi e questionari

In accordo con la Commissione Europea, nella pagina “Pratiche Sleali” del sito MASAF, è stato pubblicato il link per la partecipazione al quinto sondaggio lanciato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) e la Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea (DG AGRI), in tutti gli Stati membri, relativo alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare. Inoltre, sempre con l'obiettivo di contribuire alla diffusione del sondaggio tra gli operatori del settore, è stata inviata una mail alle principali associazioni di categoria e organizzazioni professionali. Il questionario, valido sino al 17 dicembre 2024, era rivolto ai fornitori destinatari della direttiva (UE) 2019/633 nelle diverse fasi della filiera agricola e alimentare ed ha la finalità di valutare l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri nel contesto della direttiva. I risultati, resi anonimi, sono stati pubblicati, sul sito della Commissione Europea al seguente link: <https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.html>. Per l'Italia hanno partecipato 21 operatori.



Data-Modelling platform of resource economics

[Home](#) > [Food chain](#) > [Unfair Trade Practices](#)

Food Chain - UTP - survey results

On 17 April 2019, the European Parliament and the Council adopted [Directive \(EU\) 2019/633](#) on unfair trading practices (UTPs) in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. To assess the effectiveness of measures taken by Member States in the context of this Directive, the Commission will carry out annual surveys.

The surveys launched by the Joint Research Centre and the Directorate-General for Agriculture and Rural Development of the European Commission will be carried out across all Member States and target suppliers covered by the Directive at the different stages of the agricultural and food supply.

Access to survey results:

Baseline survey 2020/2021	2 nd wave survey 2021/2022	3 rd wave survey 2022/2023	4 th wave survey 2023/2024	5 th wave survey 2024
------------------------------	--	--	--	-------------------------------------

5 ATTIVITÀ A CONTRASTO DELLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Nel corso del 2024 l'ICQRF ha effettuato specifici controlli in tutto il territorio nazionale, per verificare la conformità delle relazioni commerciali e dei contratti di cessione alle disposizioni del d.lgs. n. 198/2021, con particolare riferimento alle transazioni commerciali intercorrenti tra produttori/organizzazioni di produttori e le imprese di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (GDO).

I controlli sono stati svolti sia su iniziativa degli Uffici territoriali, sia a seguito di attività coordinata a livello centrale e hanno riguardato i settori delle carni, cereali e derivati, conserve vegetali, lattiero-caseario, miele, oli e grassi, ortofrutta, sementi e piante, vitivinicolo e tabacco.

Nel dettaglio, l'ICQRF ha condotto nel 2024 un totale di **n. 809 controlli** ispettivi, mediante i quali sono stati verificati **n. 325 operatori** (di cui **n. 57 risultati irregolari**) e sono state elevate **n. 564 contestazioni amministrative** (tabella 1).

Come per l'anno precedente, anche nel 2024 è stata dedicata notevole attenzione ai settori lattiero-caseario e ortofrutticolo, dove i controlli hanno evidenziato numerose irregolarità. Il dettaglio sul numero di controlli, sugli operatori verificati e sulle contestazioni notificate, suddiviso per settore, è riportato nella tabella 2.

Come si evince dalla tabella n. 3, le contestazioni sono scaturite principalmente a seguito della modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni del contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (articolo 4, comma 1, lettera d del D. Lgs. n. 198/2021) e del mancato rispetto dei termini di pagamento da parte degli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari (articolo 4, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 198/2021).

Tabella 1. Riepilogo dell'attività svolta dall'ICQRF nell'anno 2024 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

Controlli ispettivi (n.)	809
<i>di cui ispezioni (n.)</i>	<i>178</i>
<i>di cui controlli interni (n.)</i>	<i>631</i>
Operatori controllati (n.)	325
<i>- di cui operatori irregolari (n.)</i>	<i>57</i>
Contestazioni amministrative ex d.lgs. n. 198/2021 (n.)	564

Tabella 2. Riepilogo dell'attività svolta nell'anno 2024 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per settore merceologico

SETTORE	Totale controlli	Operatori controllati	Contestazioni
CARNI	32	5	47
CEREALI E DERIVATI	4	3	2
CONSERVE VEGETALI	24	14	15
LATTIERO CASEARIO	441	182	396
MIELE	1	1	
OLI E GRASSI	4	3	
ORTOFRUTTA	285	109	93
SEMENTI	5	1	4
TABACCO	9	3	5
VITIVINICOLO	4	4	2
Totale complessivo	809	325	564

Tabella 3. Tipologia di violazioni accertate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

Violazione	Contestazioni
	N.
Modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni di contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari	236
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	164
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	80
Illecita adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento	40
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi degli elementi essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	30
Illecita restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento	7
Illecita richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per il marketing effettuato dall'acquirente	4
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi	3
Illecita imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere i prodotti a prezzi al di sotto dei costi di produzione	1
Illecita imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose	1
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione	1
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari	1
Stipula di un contratto di cessione con durata inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata	1
	569*

*In alcuni casi la stessa contestazione ha riguardato più violazioni

5.1 ATTIVITÀ SU DENUNCIA

Conformemente alle previsioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2021, le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo dove è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. Al comma 2 si riconosce il diritto di presentare denuncia anche alle organizzazioni di produttori, alle altre organizzazioni di fornitori e alle associazioni di tali organizzazioni.

Con riferimento ai termini procedurali che l'ICQRF deve osservare, i commi 4 e 5 del già menzionato articolo 9 prevedono, rispettivamente, che il denunciante venga informato entro trenta giorni dalla denuncia in merito a come si intenda dare seguito alla stessa, e che l'eventuale procedura di indagine venga conclusa entro centottanta giorni.

Nel 2024 sono pervenute all'ICQRF n. **25 segnalazioni** di cui n. 23 tramite la casella di posta dedicata (practicesleali@masaf.gov.it). Di queste n. 7 non erano attinenti alle pratiche commerciali, ma riguardavano altri ambiti normativi (l'etichettatura dei prodotti alimentari, la presentazione dei prodotti ad indicazione geografica, aspetti igienico sanitari) e, se del caso, sono state inoltrate agli Uffici territoriali competenti. Inoltre, n. 4 segnalazioni non riportavano i riferimenti dei soggetti che avevano subito la condotta sleale e/o le condotte segnalate erano descritte in modo generico e riferite a situazioni congiunturali di mercato. Dette segnalazioni, pertanto, sono state tenute in considerazione per

l'analisi del rischio nella pianificazione di talune attività di iniziativa svolte a contrasto delle pratiche commerciali sleali nel 2024 nonché per la programmazione delle attività da svolgere nell'anno 2025.

Pertanto, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 198/2021, è stato dato seguito a n. 14 segnalazioni pervenute da privati (n. 12 - di cui una in forma anonima), da Associazioni di produttori (n. 1) e da Consorzi di tutela (n. 1). Le denunce hanno riguardato n. 9 soggetti (acquirenti) di cui uno stabilito in altro Stato membro (Polonia). L'attività di indagine relativa a n. 4 segnalazioni, riguardanti il medesimo acquirente, si concluderà nel 2025.

Le indagini avviate su denuncia, svolte nel 2024, hanno interessato il settore dell'**ortofrutta** e **della lavorazione delle carni suine** ed hanno portato alla notifica di n. **29 contestazioni** nei confronti dei trasgressori nonché all'inoltro di una segnalazione all'autorità di contrasto polacca (UOKiK) per l'acquirente con sede in Polonia (n. 4 denunce di n. 4 fornitori nazionali).

DENUNCE PERVENUTE AI SENSI DEL D.LGS. 198/2021 ART. 9 NEL 2024					
UFFICIO TERRITORIALE	DENUNCE	OPERATORI DENUNCIATI	OPERATORI IRREGOLARI	VIOLAZIONI	SETTORE
ICQRF LOMBARDIA	1	1	1	2	Ortofrutta
ICQRF EMILIA ROMAGNA E MARCHE	1	1	1	6	Ortofrutta
LAZIO E ABRUZZO	3	1*	1*	Segnalazione trasmessa all'Autorità polacca (4 violazioni)	Ortofrutta
CAMPANIA E MOLISE	1				
ICQRF PUGLIA E BASILICATA	3	3	3	6	Ortofrutta

DENUNCE PERVENUTE AI SENSI DEL D.LGS. 198/2021 ART. 9 NEL 2024					
UFFICIO TERRITORIALE	DENUNCE	OPERATORI DENUNCIATI	OPERATORI IRREGOLARI	VIOLAZIONI	SETTORE
ICQRF CALABRIA	5	3**	2**	15	Carni Suine
TOTALE COMPLESSIVO	14	9	8	33	

* Operatore stabilito in Polonia

**Le indagini relative ad un operatore denunciato proseguiranno nel 2025

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE ACCERTATA	TOTALE
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	12
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	17*
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi degli elementi essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	4
TOTALE COMPLESSIVO	33

*Comprende anche le 4 violazioni relative ad un operatore con sede in Polonia

Di seguito si fornisce una panoramica delle attività su denuncia concluse e degli eventuali provvedimenti adottati, mantenendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.

1. Alla casella di posta practicesleali@masaf.gov.it sono pervenute **n. 4 segnalazioni** da parte di n. 4 fornitori nazionali, nel commercio di prodotti ortofrutticoli nei confronti di un acquirente con sede in Polonia che, in base alla denuncia, non aveva rispettato le tempistiche di pagamento o non aveva effettuato alcun pagamento sulla fornitura di ortaggi. A seguito dei

riscontri effettuati dagli Uffici territoriali dell'ICQRF presso gli operatori nazionali, sono stati accertati ritardati/mancati pagamenti da parte della ditta polacca. Pertanto, è stata interessata l'Autorità di contrasto polacca (UOKiK) per l'adozione di iniziative/misure nei confronti della ditta acquirente. Quest'ultima ha chiesto ulteriori informazioni sulle ditte fornitrici segnalanti, che sono state puntualmente fornite dall'ICQRF. Le Autorità polacche non hanno comunicato gli esiti delle indagini.

2. Un' azienda agricola ha presentato **una denuncia** nei confronti della ditta acquirente per il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di frutta. L'indagine si è conclusa con la notifica di n. 2 contestazioni nei confronti dell'operatore segnalato per mancata stipula dei contratti di cessione e per il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento.
3. Una **denuncia** è stata presentata da una ditta fornitrice di ortofrutta nei confronti della ditta acquirente, operante nel commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Le verifiche hanno interessato gli Uffici territoriali competenti per la sede del fornitore e dell'acquirente. Sono state elevate n. 2 contestazioni nei confronti della ditta acquirente, rispettivamente per mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti e per il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento.
4. Una **denuncia** ha riguardato la vendita di salumi DOP da parte di due ditte trasformatrici di carne di suino a prezzi al consumo ritenuti non compatibili con i costi di produzione sostenuti dalla generalità dei produttori di salumi DOP della zona e sensibilmente inferiori a quelli

praticati dagli altri operatori economici del settore. Dagli accertamenti sono emerse irregolarità (n. 13 contestazioni) per il ritardo nel pagamento dei corrispettivi e per la mancanza degli elementi essenziali nei contratti; per una delle due ditte segnalate sono emerse irregolarità per ritardo nei pagamenti del corrispettivo (n. 2 contestazioni).

5. N. **2 denunce** sono state presentate da un'azienda fornitrice di **prodotti vivaistici e ortofrutticoli**, nei confronti di n. **2 ditte acquirenti di fragole**. Dopo aver effettuato gli opportuni controlli, l'Ufficio territoriale dell'ICQRF ha effettuato n. 2 contestazioni per mancanza del contratto in forma scritta e n. 2 contestazioni per ritardato pagamento dei corrispettivi nei confronti delle ditte segnalate.
6. Una **denuncia anonima**, riguardante **un operatore nel commercio dell'ortofrutta**, è stata trasmessa all'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio che ha provveduto ad effettuare le verifiche. L'indagine si è conclusa con n. 6 contestazioni nei confronti dell'operatore segnalato per mancata stipula dei contratti di cessione e per il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento.
7. N. **4 denunce** hanno riguardato **un salumificio** per la presunta adozione di condotte commerciali sleali riconducibili all'articolo 5, comma 1, lettere b) e h) del D. Lgs. n. 198/2021. L'Ufficio dell'ICQRF territorialmente competente è stato interessato per eseguire i dovuti accertamenti che proseguiranno nel 2025.

Nel 2024 è stata definita un'attività di grande rilevanza, iniziata nel 2023 a seguito di denuncia, nei confronti di un'impresa acquirente di latte, di notevoli dimensioni economiche. Le indagini hanno accertato la modifica unilaterale dei

contratti di fornitura da parte dell'acquirente nei confronti di n. 251 fornitori. Inoltre, è stata accertata la mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti nei confronti di n. 4 fornitori. Nel complesso, sono state effettuate n. **255 contestazioni amministrative di cui n. 16 nel 2023**. Per quest'ultime sono state emesse nel 2024 le ordinanze di ingiunzione (vds. § Sanzioni irrogate). Per lo svolgimento di questa attività è stato istituito un apposito gruppo di lavoro che ha impegnato diverse unità di personale ispettivo e amministrativo sia degli Uffici centrali che degli Uffici territoriali.

5.2 ATTIVITÀ DI INIZIATIVA

Una parte rilevante dell'attività di contrasto alle pratiche sleali condotta dall'ICQRF nel 2024 è stata l'attività di iniziativa condotta per mezzo degli Uffici territoriali. Le attività di indagine sono state inserite nella programmazione annuale dei controlli del Dipartimento; nello specifico, a seguito di quanto disposto con la Direttiva di primo livello, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024 ed alle intese intercorse nell'ambito della Cabina di Regia per garantire un più efficace ed efficiente contrasto alle pratiche commerciali sleali, sono state programmate n. 20 attività da parte degli Uffici territoriali. Tali attività sono state individuate, come avviene per le altre attività di controllo, sulla base di analisi dello scenario economico e di analisi congiunturali che determinano l'individuazione di specifici parametri di rischio.

In tale ambito, per 18 attività su 20, l'ICQRF si è avvalso della collaborazione con la Guardia di Finanza e con i Reparti operativi dei Carabinieri tutela agroalimentare (RAC), in virtù di quanto stabilito all'art. 8 comma 3 del D.lgs. 198/2021. Quindi, stabiliti gli ambiti di collaborazione e le modalità di

raccordo a livello centrale, sono state diramate apposite istruzioni operative per dare attuazione all'attività di controllo e alle rispettive collaborazioni.

Oltre alle n. 20 attività programmate, nel corso dell'anno si sono svolte ulteriori indagini di iniziativa, di cui 8 iniziate nel 2023, che hanno interessato i settori lattiero caseario, ortofrutticolo, delle carni, del tabacco, delle conserve vegetali, dei cereali e derivati e vitivinicolo. Nell'ambito di ogni settore, sono stati interessati diversi segmenti delle filiere, dai produttori primari sino agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata.

Di seguito si descrivono le attività più significative, raggruppate per settore.

Settore lattiero-caseario

Il lattiero-caseario è il settore in cui è stata rivolta la maggior parte dell'attività di controllo rispetto a tutti gli altri settori. A livello territoriale sono stati selezionati molteplici areali e gli uffici competenti sono stati incaricati di condurre ispezioni e verifiche documentali nei confronti di operatori distribuiti a diversi livelli lungo la filiera.

Le indagini nel settore hanno portato alla notifica di n. **396 contestazioni** (comprendenti anche di quelle conseguenti ad un'attività iniziata nel 2023 a seguito di denuncia) **nei confronti di n. 10 operatori** del settore. La tipologia di violazione maggiormente riscontrata nel settore riguarda la modifica unilaterale delle condizioni stabilite nei contratti di fornitura; segue il pagamento del corrispettivo oltre i termini prescritti, l'adozione di ulteriori pratiche commerciali sleali (ai sensi dell'art. 5 lettera h) del D. Lgs. n. 198/2021), la mancanza di alcuni elementi obbligatori all'interno del contratto di fornitura o l'assenza della forma scritta del contratto.

TIPOLOGIA VIOLAZIONI SETTORE LATTIERO CASEARIO

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	Iniziativa	Denuncia	Totale
Modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni di contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari	0	235	235
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	85		85
Illecita adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento	40		40
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi degli elementi essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	21		21
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	9	4	13
Stipula di un contratto di cessione con durata inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata	1		1
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari	1		1
	157	239	396

Di seguito un focus sui casi più significativi, che si sono conclusi con la contestazione ai trasgressori delle violazioni accertate.

1. In **Piemonte** è stata condotta, in collaborazione con i RAC, un'indagine che ha coinvolto un acquirente, grande trasformatore (Caseificio), e numerosi fornitori di latte vaccino (per un totale di n. 25 fornitori di latte controllati). Nei confronti del caseificio sono state individuate n. 3 diverse tipologie di violazione: la mancanza degli elementi essenziali nel contratto scritto (prezzo), le modalità di determinazione della penalità per il contenuto di urea, la previsione nel contratto di un clausola che richiede al fornitore di dichiarare, successivamente

alla fornitura del latte, che il prezzo corrisposto è superiore ai costi di produzione. Alla ditta acquirente, pertanto, sono state notificate in totale n. 59 contestazioni per la violazione dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 198/2021 e dell'art. 5 comma 1 lettera h).

2. In **Lombardia** è stata condotta un'altra indagine che ha riguardato un trasformatore di latte vaccino (caseificio) e l'analisi delle relazioni commerciali con diversi fornitori di latte. Dagli accertamenti svolti è emerso che, per taluni contratti, la durata era inferiore a 12 mesi senza la specificazione del motivo; in altri casi è stata accertata la mancanza di un contratto di fornitura in forma scritta, o nel caso vi fosse, esso mancava di alcuni elementi essenziali. Inoltre, nel periodo di riferimento per il quale sono state analizzate fatture e tempistiche dei pagamenti sono risultati ritardi nel versamento del corrispettivo (oltre 30 giorni). Nei confronti del caseificio sono stati emessi n. 66 atti di contestazione.

3. Nel **Lazio**, presso un primo acquirente di latte (centrale del latte), sono stati verificati i documenti commerciali relativi alle forniture e alle cessioni di latte avvenute nell'arco di sei mesi, rispettivamente con n. 5 fornitori e n. 5 acquirenti. L'attività si è conclusa con la notifica di n. 2 contestazioni alla centrale del latte per ritardi nei pagamenti verso due suoi fornitori di latte, nonché di n. 3 contestazioni nei confronti di tre aziende acquirenti, per ritardato pagamento delle forniture effettuate dalla centrale di latte.

4. In **Campania**, nella filiera del latte di bufala, a seguito di una segnalazione da parte di un'Associazione di settore, sono stati verificati i rapporti commerciali tra un caseificio (produttore, tra l'altro, di Mozzarella di Bufala Campana DOP) e n. 25 fornitori di latte bufalino. Dalle verifiche, effettuate con la collaborazione del RAC, è emersa la mancanza dei contratti di cessioni con n. 12

fornitori nonché il ritardato pagamento del corrispettivo. Sono state notificate n. 24 contestazioni.

6. In **Puglia** sono state effettuate verifiche nei confronti di un caseificio, in collaborazione con la Guardia di Finanza, che hanno riguardato i rapporti con alcuni acquirenti di formaggio. Nei confronti di un acquirente (operatore della grande distribuzione) è stata accertata e contestata la pratica sleale della richiesta al fornitore (caseificio) di pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari.

Settore dei prodotti ortofrutticoli

Il settore ortofrutticolo è stato il secondo settore maggiormente attenzionato per numero di controlli; le indagini hanno portato all'accertamento **di n. 98 violazioni** e alla conseguente **redazione di n. 93 atti di contestazione** (compresi anche quelli derivanti dall'attività su denuncia) nei confronti di **n. 28 operatori** del settore, per lo più intermediari del commercio all'ingrosso e operatori della grande distribuzione. Le violazioni accertate più frequentemente riguardano il ritardo nel pagamento del corrispettivo ai fornitori (n. 54 contestazioni) e l'assenza del contratto di cessione in forma scritta (n. 27 contestazioni).

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE ORTOFRUTTA

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	Iniziativa	Denuncia	Totale
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	47	7	54
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	20	7	27

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	Iniziativa	Denuncia	Totale
Illecita restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento	5	/	5
Illecita richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per il marketing effettuato dall'acquirente	4	/	4
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi degli elementi essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	4	/	4
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi	3	/	3
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione	1	/	1
	84	14	98

Di seguito una panoramica dei casi conclusi con il riscontro di una o più irregolarità.

1. In **Lombardia**, congiuntamente alla Guardia di Finanza, sono stati effettuati controlli presso un operatore della GDO. Sono stati controllati i documenti relativi agli scambi commerciali intercorsi con n. 4 fornitori e sono emerse irregolarità che hanno portato alla notifica di n. 3 contestazioni per “mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento”.

Si è conclusa anche un'indagine iniziata nel 2023 nei confronti di un operatore della Grande Distribuzione Organizzata (discount) e, dall'analisi della documentazione acquisita nel corso dei controlli, sono emerse numerose

irregolarità. È stato accertato, a seconda dei casi, il mancato rispetto dei termini di pagamento, la mancata stipula del contratto di cessione o la stipula di contratti di cessione carenti degli elementi essenziali o di durata inferiore ai dodici mesi. Tali irregolarità hanno portato alla notifica di n. 12 atti di contestazione.

Sempre in Lombardia, sono stati verificati i documenti commerciali di un intermediario di prodotti ortofrutticoli nei confronti di diversi fornitori e sono state riscontrate alcune irregolarità. Ne sono scaturite n. 3 contestazioni per mancanza del contratto in forma scritta e n. 4 contestazioni per ritardo nei pagamenti degli importi fatturati.

2. In **Veneto** è stata svolta un'indagine, in collaborazione con il RAC, presso una ditta della distribuzione al dettaglio, che ha portato alla notifica di n. 11 contestazioni a seguito di violazioni di diversa tipologia, in particolare:

- mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento;
- mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti;
- illecita richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per il marketing effettuato dall'acquirente;
- illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
- illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione.

3. In **Emilia-Romagna** è stata condotta un'indagine in collaborazione con la Guardia di Finanza, nei confronti di un marchio della Grande Distribuzione Organizzata per verificare le relazioni commerciali con alcuni suoi fornitori di

prodotti ortofrutticoli. Alcuni pagamenti sono risultati irregolari e i contratti erano carenti di alcuni elementi essenziali ai sensi del D. Lgs. n. 198/2021. Pertanto, è stata contestata la violazione dell'art 3 comma 2 del medesimo decreto (n. 3 contestazioni).

4. In **Umbria** è stata effettuata un'indagine in collaborazione con la Guardia di Finanza, presso una società della Grande Distribuzione Organizzata (discount). È stata richiesta ed esaminata la documentazione contabile (fatture, estratti conto, pagamenti bancari, ordini, ecc.) di n. 24 fornitori (per acquisto di ortofrutta e sementi). Sono state effettuate anche verifiche incrociate presso n. 2 fornitori. Al termine dei controlli sono state effettuate n. 16 contestazioni (di cui n. 4 riguardanti le sementi) per ritardato pagamento e per l'illecita restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti. In particolare, con riferimento a tale ultima fattispecie, nonostante l'operatore della grande distribuzione organizzata avesse accettato la merce al momento della consegna, lo stesso ha richiesto al fornitore, successivamente alla consegna dell'ortofrutta (in alcuni casi anche dopo 60 giorni), la restituzione del pagamento, adducendo una causale generica di non conformità della merce consegnata. Con tale comportamento (reiterato verso più fornitori) l'acquirente ha ottenuto, in alcuni casi, la restituzione di quasi il 5% del fatturato.

5. In **Puglia** sono state effettuate alcune verifiche in collaborazione con il RAC nel settore dell'ortofrutta, presso 2 ditte acquirenti, grossisti che si sono concluse con n. 2 contestazioni per violazione dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 198/2021 (mancata determinazione del prezzo).

6. In **Calabria** è stata condotta una verifica presso una ditta della Grande Distribuzione Organizzata in collaborazione con i militari del RAC. Sono stati acquisiti gli accordi quadro con n. 4 fornitori ortofrutticoli. Gli accertamenti si

sono conclusi con la notifica di n. 8 contestazioni per ritardo nei termini di pagamento del corrispettivo per la fornitura di prodotti deperibili con consegna su base periodica.

7. In **Sicilia**, congiuntamente con la Guardia di Finanza, sono stati effettuati controlli presso un intermediario di prodotti ortofrutticoli al termine dei quali è stata effettuata una contestazione per l'assenza di contratti di cessione in forma scritta (art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 198/2021).

Inoltre, in provincia di Messina, è stata effettuata un'indagine in collaborazione con il RAC. Le verifiche hanno portato alla notifica di n. 2 contestazioni nei confronti di un marchio operante nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli e, in particolare, di agrumi. Le violazioni hanno riguardato la mancanza del contratto in forma scritta (art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 198/2021) ed il ritardo nel pagamento del corrispettivo (art. 4, comma 1 lettera b) punto 1) del D. Lgs. n. 198/2021).

Sempre in Sicilia, sono state effettuate verifiche presso n. 2 acquirenti operanti nel commercio di agrumi, che si sono conclusi con l'accertamento di irregolarità per l'assenza del contratto in forma scritta e per carenza degli elementi essenziali nel contratto di cessione. Quindi, sono state notificate n. 2 contestazioni (una per ciascuna ditta) per violazione dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. n.198/2021.

8. In **Sardegna**, presso una ditta della distribuzione al dettaglio, unitamente alla Guardia di Finanza, sono stati acquisiti e analizzati i documenti commerciali relativi all'acquisto di prodotti ortofrutticoli. È stata effettuata una contestazione nei confronti dell'acquirente in quanto l'accordo quadro è stato ritenuto carente dell'indicazione delle "quantità", ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 198/2021, elemento necessario qualora vengano utilizzate forme equipollenti in

luogo dei contratti di cessione (documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto).

Settore delle carni fresche e trasformate

Nel settore delle carni, sono state effettuate n. 47 contestazioni di illecito, comprensive anche di quelle effettuate a seguito dell'attività su denuncia.

TIPOLOGIA VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE DELLE CARNI

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	Iniziativa	Denuncia	Totale
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	32	5	37
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	/	6	6
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi degli elementi essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	/	4	4
	32	15	47

In **Emilia-Romagna** è stata svolta un'indagine nel settore delle carni suine, in collaborazione con il RAC di Parma. Presso la ditta acquirente, operante nella macellazione, è stata acquisita e verificata la documentazione commerciale relativa ai fornitori di suini. È emerso che l'impresa non aveva concluso contratti di cessione con atto scritto con i propri fornitori di carne. Pertanto, sono state effettuate n. 32 contestazioni a carico della ditta oggetto d'indagine.

Settore delle conserve vegetali

Sono stati effettuati controlli nell'ambito delle conserve di pomodoro che hanno interessato intermediari/trasformatori del prodotto. Le violazioni

riscontrate più frequentemente sono da ricondurre al ritardato pagamento del corrispettivo ai fornitori di pomodoro fresco e confezionato. Complessivamente, sono state notificate n. 15 contestazioni nei confronti **di 14 operatori**.

VIOLAZIONI ACCERTATE NEL SETTORE DELLE CONSERVE VEGETALI

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	Iniziativa
Illecita imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere i prodotti a prezzi al di sotto dei costi di produzione	1
Illecita imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose	1
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	1
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	11
Modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni di contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari	1
	15

Di seguito un *focus* sui casi che hanno avuto esito irregolare.

1. In **Campania** è stata effettuata una verifica insieme alla Guardia di Finanza presso un'impresa di trasformazione del pomodoro da industria. È risultato che la ditta ha effettuato degli acquisti di pomodoro preconfezionato per i quali, tuttavia, non è stato stipulato alcun contratto scritto né è stato effettuato il pagamento del corrispettivo. Per tale motivo sono state elevate n. 2 contestazioni.

2. In **Sardegna**, le verifiche nei confronti di una ditta, sempre operante nell'ambito della trasformazione del pomodoro, hanno portato all'accertamento di un'irregolarità per modifica unilaterale del contratto (modifica del prezzo

pattuito). È stata pertanto contestata la violazione all'art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 198/2021 per modifica unilaterale del contratto.

3. In **Toscana** sono state concluse indagini iniziate nel 2023 avviate presso alcuni trasformatori e marchi della Grande Distribuzione Organizzata, relativamente alla fornitura di conserve di pomodoro. Sono state accertate violazioni inerenti al ritardo nel pagamento dei corrispettivi e all'imposizioni di condizioni contrattuali eccessivamente e/o ingiustificatamente gravose. Quindi, sono state notificate n. 12 contestazioni nei confronti di altrettanti acquirenti.

Settore cereali e derivati

In **Campania**, nel settore cereali e derivati e nello specifico nel settore paste alimentari, è stata sviluppata e conclusa un'indagine nei confronti di una società della Grande Distribuzione Organizzata, iniziata nel 2023. Sono state notificate 2 contestazioni di illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 198/2021 per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell'acquirente.

Settore del tabacco

Una complessa attività di indagine, che ha coinvolto tre Uffici territoriali, ha riguardato le verifiche nei confronti di un'impresa **acquirente e trasformatrice** di tabacco, con sede in **Campania**, e n. 2 suoi fornitori (Associazioni produttori) dislocati in differenti aree del territorio nazionale (Veneto e Toscana). È stato accertato il pagamento in ritardo dei corrispettivi e la mancanza di contratto di cessione in forma scritta. Pertanto, sono state notificate n. 5 contestazioni a carico della ditta acquirente.

Settore vitivinicolo

Nel **Friuli-Venezia Giulia**, nell'ambito del settore vitivinicolo, gli accertamenti hanno riguardato una società che raggruppa imprese operanti su territorio nazionale nella produzione e commercializzazione di vini. È stata esaminata la documentazione commerciale relativa all'acquisto di uve destinate alla produzione di vini a DOP. Nei confronti della società sono state effettuate n. 2 contestazioni per mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento dei corrispettivi ai propri fornitori nonché per la stipula di contratti di cessione privi di alcuni elementi essenziali.

6 COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI CONTRASTO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA.

UTP Enforcement network

La Commissione europea, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/633, ha istituito una rete di contatti ed un tavolo di confronto sulle pratiche commerciali sleali nel quale le Autorità di contrasto degli Stati Membri hanno l'opportunità di poter scambiare le proprie esperienze in questo particolare settore di attività.

Nel 2024 sono state convocate n. 3 riunioni, dell'"UTP Enforcement network" sia con rappresentanti che gestiscono i casi che con i vertici delle Autorità di contrasto degli Stati membri.

In occasione degli incontri tecnici alcune delegazioni hanno condiviso le esperienze delle proprie Autorità nazionali e le problematiche eventualmente riscontrate in fase di applicazione delle previsioni della Direttiva (UE) n. 2019/633

e delle norme nazionali di attuazione. La Commissione UE ha sottoposto agli Stati membri alcuni questionari per acquisire informazioni sull'attuazione nazionale della direttiva (cooperazione transfrontaliera, valutazione della Direttiva) e moduli elettronici sulla piattaforma CIRCA BC per richieste tra gli Stati membri (scaglioni di fatturato, interpretazioni, difficoltà riscontrate nell'applicazione ...).

La Commissione ha altresì presentato la società incaricata di condurre lo studio per la valutazione della Direttiva che dovrà essere consegnata entro novembre 2025.

Questionari e interviste sono state completati dai referenti italiani della Autorità di contrasto.

Inoltre, nel corso delle riunioni, l'esame delle differenti norme nazionali, che hanno recepito le prescrizioni della Direttiva UE n. 2019/633, ha evidenziato l'esigenza di approfondire determinate problematiche e di individuare metodologie di lavoro condivise per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite in tale direttiva. In tale contesto, è stata ritenuta fondamentale l'esigenza di scambiare informazioni tra le Autorità di contrasto degli Stati membri interessati da una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.

La filiera agroalimentare europea, infatti, opera comunemente mediante cessioni che attraversano i confini nazionali e soggiacciono a differenti regole nazionali in materia di pratiche sleali tipicamente caratterizzate dalla diversificazione nelle scelte più restrittive rispetto alla direttiva (UE) n. 2019/633.

Attività nei rapporti con la Commissione Europea e con le altre autorità competenti

- *Valutazione della Direttiva UE2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare”.*

La Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) della Commissione europea ha commissionato uno studio per la “*Valutazione della Direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare*” a un consorzio guidato da COGEA e con Aretè a capo del contratto specifico, in collaborazione con S&P Global CI Consulting e Wageningen University & Research (WUR). Obiettivo generale dello studio è fornire una valutazione rigorosa, solida e completa della Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare.

L’ICQRF ha contribuito a tale studio fornendo la collaborazione necessaria alla suddetta Società partecipando attivamente ad un’intervista appositamente organizzata (17 luglio 2024) e fornendo risposte scritte alle domande formulate.

- *Studio sui regimi normativi e volontari per una remunerazione agricola equa.*

La Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) della Commissione europea ha assegnato un contratto per uno “Studio sui regimi normativi e volontari per una remunerazione agricola equa” a un consorzio guidato da COGEA. Responsabile dello specifico contratto è S&P Global in collaborazione con Aretè. Lo studio riguarda le misure normative nazionali e i programmi volontari privati che hanno come obiettivo esplicito (diretto) o implicito (indiretto) quello di garantire un’equa remunerazione agli agricoltori. Sono comprese le misure di regolamentazione dei prezzi che disciplinano direttamente il prezzo “pagabile” tra gli operatori della filiera agroalimentare. Lo

studio intende valutare gli impatti derivanti da tali normative/schemi in termini di competitività e sostenibilità economica a livello agricolo, e di prezzi al consumo.

Anche in questo caso, l'ICQRF ha risposto ad un elenco di domande, preliminarmente recapitate, e partecipato, anche con rappresentanti di ISMEA, ad un workshop, tenuto il 18 dicembre 2024, focalizzato prevalentemente sugli aspetti concernenti l'applicazione delle disposizioni nazionali relative alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione.

- *Cooperazione tra le autorità di contrasto responsabili dell'esecuzione della direttiva (UE) 2019/633 relativa alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare*

Alla fine di dicembre 2024 la Commissione UE ha trasmesso alle Autorità competenti degli Stati Membri una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la cooperazione tra le autorità di contrasto responsabili dell'esecuzione della direttiva (UE) 2019/633 relativa alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Scopo del regolamento è di garantire che le Autorità di contrasto dispongano degli strumenti necessari per raccogliere informazioni, accertare un'infrazione, imporre e applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni altrettanto efficaci nei confronti degli acquirenti situati in un altro Stato membro. L'ICQRF, pertanto, ha esaminato il documento trasmesso in vista delle riunioni di Working Party in sede di Consiglio UE calendarizzate nei primi mesi del 2025.